

ANNO 65°
PARTE PRIMA E SECONDA

65. JAHRGANG
ERSTER UND ZWEITER TEIL

BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT

DELLA  DER
REGIONE AUTONOMA **AUTONOMEN REGION**
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

N./Nr.

15 maggio 2013
Numero Straordinario n. 1

20

15. Mai 2013
Sondernummer Nr. 1

SOMMARIO

Anno 2013

PARTE 1

Leggi

Provincia Autonoma di Trento

[84401]

LEGGE PROVINCIALE

del 15 maggio 2013, n. 9

Ulteriori interventi a sostegno del sistema
economico e delle famiglie

P. 2

INHALTSVERZEICHNIS

Jahr 2013

1. TEIL

Gesetze

- 2 -

dell'articolo 93 della legge provinciale 27 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), in materia di graduatorie del personale docente

Art. 15 - Modificazioni dell'articolo 70 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 in materia di disposizioni transitorie relative alla modificazione della legge urbanistica provinciale e modificazione dell'articolo 105 della legge urbanistica provinciale

Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica)

Art. 17 - Modificazione dell'articolo 10 bis (Prestazione di garanzie fidejussorie a favore di società controllate dalla Provincia) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1

Art. 18 - Modificazioni dell'articolo 36 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici) e disposizioni transitorie in materia di lavori pubblici

Art. 19 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)

Art. 20 - Disposizioni finanziarie

Art. 21 - Variazioni di bilancio

Art. 22 - Entrata in vigore

Tabella A - Autorizzazioni di spesa (articolo 20)

Tabella B - Copertura degli oneri (articolo 20)

Tabella C - Variazione dello stato di previsione dell'entrata del bilancio (articolo 21)

Tabella D - Variazione dello stato di previsione della spesa del bilancio (articolo 21)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

*Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio
mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio esistente*

1. Per fronteggiare la crisi economica del settore edilizio la Provincia istituisce un fondo destinato alla concessione di contributi in conto capitale per gli interventi individuati da quest'articolo, su edifici esistenti, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa. Per gli interventi su edifici collocati all'interno degli insediamenti storici il contributo può essere concesso nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa. La spesa massima ammessa a contribuzione non può superare l'importo di 100.000 euro per gli interventi sulle singole unità abitative e di 300.000 euro per gli interventi sulle parti comuni degli edifici composti da più unità abitative.

2. Il fondo è destinato a finanziare le seguenti categorie di interventi:

- a) interventi realizzati su singole unità abitative autonomamente iscritte al catasto e destinate, alla data del 1° marzo 2013, ad abitazione principale del richiedente, ai fini della disciplina dell'imposta municipale propria (IMUP) o su unità immobiliari anche non autonomamente iscritte al catasto e destinate a diventare abitazione principale del richiedente entro la data individuata dalla deliberazione prevista dal comma 11. Sono inoltre ammessi a contribuzione gli interventi su unità immobiliari autonomamente

- 3 -

iscritte al catasto destinate a diventare parte dell'abitazione principale del richiedente secondo quanto previsto dalla disciplina IMUP, entro la data individuata dalla deliberazione prevista dal comma 11. Fermi restando i requisiti dell'unità abitativa del richiedente e la spesa massima ammessa a contribuzione riferita alla singola unità abitativa stabilita dal comma 1, per gli edifici composti da meno di quattro unità abitative gli interventi possono essere anche o solo quelli sulle parti comuni previsti dal comma 7;

- b) interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici composti da quattro o più unità abitative, definiti secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 11, se almeno il 50 per cento delle unità immobiliari autonomamente iscritte al catasto è costituito da abitazioni principali ai fini della disciplina IMUP e se le unità destinate ad abitazioni principali costituiscono almeno il 50 per cento della superficie complessiva delle unità immobiliari comprese nell'edificio, secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 11;
- c) interventi realizzati da enti pubblici, ONLUS, enti ecclesiastici e fondazioni per il risanamento o il recupero di alloggi di loro proprietà da cedere in locazione secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. Il fondo è ripartito tra le comunità con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, che si esprime entro dieci giorni, in base a criteri che tengono conto, in particolare, della popolazione e del patrimonio edilizio esistente. La deliberazione stabilisce anche i criteri con i quali la comunità ripartisce le somme assegnate tra gli interventi previsti dal comma 2, lettere a), b) e c). Per favorire il massimo utilizzo del fondo la Giunta provinciale può disporre l'assegnazione ad altre comunità delle somme già assegnate ai sensi di questo comma e non utilizzate.

4. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunità sul cui territorio è collocato l'immobile oggetto dell'intervento.

5. Sono ammessi a contribuzione gli interventi per i quali la segnalazione certificata di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori è stata presentata dal 1° marzo 2013 o, per gli interventi previsti dal comma 7, lettera b), dal 1° gennaio 2013, secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica. Non sono comunque oggetto di contributo gli interventi su unità abitative di proprietà di imprese.

6. Il contributo è concesso per interventi su singole unità immobiliari esistenti, relativamente a:

- a) interventi di miglioramento energetico su edifici esistenti, come definiti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", e dalle relative norme attuative;
- b) ulteriori interventi definiti dall'articolo 99, comma 1, lettere b), c), d), e) e g) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), compresi gli interventi destinati all'ampliamento dell'unità immobiliare.

7. Il contributo è concesso per interventi sulle parti comuni di edifici composti da più unità abitative, relativamente a:

- a) interventi di riqualificazione strutturale, consistenti in opere di miglioramento strutturale e opere di adeguamento strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale;
- b) interventi di riqualificazione strutturale secondo quanto previsto dalla normativa statale per la sostituzione delle coperture in amianto su edifici esistenti;
- c) interventi di riqualificazione energetica, su edifici esistenti, idonei all'ottenimento della certificazione energetica in classe B o A; l'intervento è prioritariamente finanziabile se l'edificio è adeguato dal punto di vista strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale;

- 4 -

d) interventi per la rimozione delle barriere architettoniche o altri interventi di manutenzione straordinaria; gli interventi sono prioritariamente finanziabili se l'edificio è adeguato dal punto di vista strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale.

8. I contributi previsti da quest'articolo non sono cumulabili con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalle norme provinciali o statali, con riguardo alle sole spese oggetto di contributo, e con altri incentivi eventualmente individuati dalla deliberazione prevista dal comma 11.

9. Non sono ammissibili a contributo gli interventi previsti dal comma 2, lettera a), richiesti da soggetti i componenti del cui nucleo familiare, individuato alla data di entrata in vigore di questa legge, erano tenuti a corrispondere per il 2012 un importo IMUP complessivo, calcolato ad aliquote standard, superiore a una soglia stabilita con deliberazione della Giunta provinciale. E' comunque esclusa dal computo l'IMUP dovuta per l'abitazione principale del richiedente e quella relativa ai beni strumentali, come definiti dalla deliberazione prevista dal comma 11.

10. Se le risorse assegnate alle comunità, anche a seguito delle riassegnazioni di cui al comma 3 o delle ulteriori assegnazioni eventualmente disposte dalla Provincia, non sono sufficienti per ammettere a contributo tutte le domande, ciascuna comunità stila delle graduatorie, distinte in base alle categorie di intervento previste dal comma 2, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) relativamente alla categoria prevista dal comma 2, lettera a), le richieste sono ordinate in ordine crescente rispetto all'IMUP complessivamente dovuta dal nucleo familiare con riferimento al 2012, calcolata ad aliquote standard, escludendo comunque l'IMUP dovuta per l'abitazione principale del richiedente e quella relativa ai beni strumentali, come definiti dalla deliberazione di cui al comma 11. A parità di IMUP complessivamente dovuta dal nucleo familiare sono finanziate prioritariamente le domande che includono interventi di miglioramento energetico previsti dalla lettera a) del comma 6, secondo i criteri definiti dalla deliberazione di cui al comma 11;
- b) relativamente alle categorie previste dal comma 2, lettere b) e c), le richieste sono finanziate nell'ordine delle categorie d'intervento indicate nel comma 7. Nel caso di incapienza delle risorse, nell'ambito della stessa categoria sono finanziati prima gli interventi che presentano un maggiore volume complessivo di spesa. La deliberazione della Giunta provinciale individua le modalità di formazione delle graduatorie quando gli interventi riguardano più categorie.

11. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le disposizioni attuative di quest'articolo e, in particolare:

- a) le modalità, i termini di presentazione e i contenuti della richiesta di contributo;
- b) le specificazioni delle tipologie di intervento ammissibili a contributo, se necessario; si intendono comunque ammissibili a contributo, nel rispetto di questo articolo, gli interventi realizzati su edifici in corso di realizzazione per i quali, alla data del 1° marzo 2013, era cessata la validità del titolo edilizio;
- c) il limite minimo della spesa ammessa per ciascuna tipologia di intervento;
- d) le modalità di calcolo del contributo e la percentuale di contribuzione, che può essere graduata in relazione alla tipologia d'intervento, privilegiando gli interventi di miglioramento energetico sulle singole unità abitative e di riqualificazione strutturale ed energetica per le parti comuni degli edifici composti da più unità abitative;
- e) le modalità e i presupposti per l'erogazione del contributo;
- f) il termine massimo entro cui devono essere iniziati e ultimati gli interventi agevolati, a pena di decadenza dal contributo;

- 5 -

- g) le ipotesi e le modalità di rideterminazione e di revoca parziale o totale del contributo;
- h) i criteri, le modalità e i limiti del riconoscimento delle spese di progettazione dell'intervento sostenute a partire dal 1° marzo 2013.

12. La deliberazione attuativa del comma 11 è trasmessa al Consiglio delle autonomie locali e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale entro due giorni dalla data di approvazione di questa legge da parte del Consiglio provinciale per l'espressione dei pareri entro dieci giorni dalla medesima data. Decorso tale termine la predetta deliberazione può essere comunque approvata dalla Giunta provinciale.

13. Se le domande di contribuzione presentate secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 11 non esauriscono i fondi a disposizione, la Giunta può adottare ulteriori bandi secondo quanto previsto dal medesimo comma. In questo caso, la Giunta può individuare i requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione al contributo anche in deroga a quanto previsto dai commi 2, 7 e 9.

14. Con riferimento al territorio della Val d'Adige, i compiti e le attività attribuiti da quest'articolo e dalla deliberazione prevista dal comma 10 alle comunità sono esercitati secondo quanto previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

15. Qualora necessario in relazione alla dinamica dei fabbisogni, la Giunta provinciale può richiedere a Cassa del Trentino s.p.a. l'anticipazione di somme nei limiti degli stanziamenti autorizzati nel bilancio provinciale pluriennale ai sensi dell'articolo 20, secondo le modalità stabilite nella convenzione con la predetta Cassa.

Art. 2

Misure per l'incentivazione dell'acquisto e della costruzione della prima casa di abitazione

1. Per l'acquisto e la costruzione della prima casa di abitazione possono essere concessi contributi in annualità della durata di dieci anni, di valore attuale pari a un massimo di 100.000 euro, la cui misura è stabilita secondo i criteri definiti dalla deliberazione prevista dal comma 6.

2. Per l'acquisto della prima casa di abitazione, definita secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 6, il contributo è concesso per i contratti di compravendita stipulati dal 1° marzo 2013, se, alla medesima data, il richiedente non è proprietario di altra unità abitativa per una quota con rendita catastale superiore a quella individuata con la deliberazione di cui al comma 6 e fatta eccezione per le quote da proprietà indivise acquisite per successione ereditaria.

3. Per la costruzione della prima casa di abitazione, definita secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 6, il contributo può essere concesso se il richiedente non è proprietario, al 1° marzo 2013, di altra unità abitativa per una quota con rendita catastale superiore a quella individuata con la deliberazione di cui al comma 6 e fatta eccezione per le quote da proprietà indivisa acquisite per successione ereditaria.

4. L'ammissibilità della domanda di contributo è subordinata alla residenza sul territorio provinciale da almeno due anni e al possesso di una situazione economico-patrimoniale valutata in base all'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) disciplinato con deliberazione della Giunta provinciale, anche in deroga alle disposizioni provinciali vigenti, compresa tra un limite minimo e massimo individuato dalla medesima deliberazione; la deliberazione è approvata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, che si esprimono entro dieci giorni. Il contributo non è cumulabile con quelli previsti dall'articolo 1 e con gli altri contributi o agevolazioni, comunque denominati, eventualmente individuati dalla deliberazione di cui al comma 6. Si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1.

- 6 -

5. I contributi sono concessi ed erogati dalle comunità in cui sono collocati gli immobili, sulla base di due distinte graduatorie approvate dalle comunità, a giovani coppie, sposate o conviventi more uxorio, o nubendi, e agli altri richiedenti. I beneficiari che richiedono il contributo sono posti in graduatoria in ordine crescente anche in base all'ICEF del nucleo familiare e al numero di figli minori conviventi, secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 6. La predetta deliberazione individua anche i criteri di riparto dei fondi assegnati alla comunità tra le due graduatorie.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, che si esprimono entro venti giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, compresi le eventuali ulteriori condizioni per l'ammissione al contributo, i vincoli connessi alla concessione dello stesso e le sanzioni che derivano dalla violazione di questo articolo e della deliberazione medesima, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le comunità e gli eventuali ulteriori criteri, modalità e condizioni per la concessione ed erogazione del contributo.

7. La Giunta provinciale può disporre la riassegnazione ad altre comunità di fondi già ripartiti e non utilizzati. Se le domande di contribuzione presentate secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 6 non esauriscono i fondi a disposizione, la Giunta può adottare ulteriori bandi secondo quanto previsto dal medesimo comma. In questo caso la Giunta può prescindere dall'individuazione di un limite massimo dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) per l'ammissione al contributo.

8. Con riferimento al territorio della Val d'Adige, i compiti e le attività attribuiti da quest'articolo alle comunità sono esercitati con le modalità stabilite dalla convenzione prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006.

Art. 3

Disposizioni per l'utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1 (Sviluppo del territorio) della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, per la promozione del risparmio casa di soggetti aderenti ai fondi pensione

1. Per favorire la costruzione, l'acquisto e la realizzazione di interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione la Provincia promuove un progetto di sviluppo del territorio provinciale attraverso l'incentivazione del risparmio a lungo termine dei nuclei familiari, mediante la costituzione di un fondo gestito da istituti bancari convenzionati ai sensi del comma 3.

2. Il fondo è alimentato utilizzando una quota delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul fondo individuato dall'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 2012 e, previa espressa autorizzazione con legge provinciale, con ulteriori eventuali risorse della Provincia, reperite anche ricorrendo a strumenti finanziari emessi da Cassa del Trentino s.p.a.

3. Al fondo possono attingere gli istituti bancari che aderiscono a una convenzione approvata dalla Giunta provinciale per l'erogazione di mutui agevolati a soggetti aderenti a fondi pensione. La convenzione prevede anche la disponibilità degli istituti bancari che la sottoscrivono a supportare i soggetti aderenti a fondi pensione con ulteriori finanziamenti per gli interventi previsti dal comma 1, nei casi e alle condizioni previste dalla convenzione.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione di quest'articolo, comprese le modalità per la restituzione delle somme che gli istituti bancari prelevano dal fondo, in particolare attraverso il ricorso alle somme accumulate sul fondo pensione dal beneficiario del mutuo

- 7 -

agevolato, nonché le modalità di amministrazione del fondo, da effettuare con separata contabilità, e di rendicontazione da parte delle banche delle somme utilizzate.

Art. 4

Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserito il seguente:

"4 bis. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, che si esprimono entro venti giorni, può individuare, per i richiedenti singoli e per i soci delle cooperative edilizie, autonomi indicatori di condizione economico-patrimoniale, anche differenziati, tenuto conto - in particolare - delle caratteristiche e della localizzazione delle aree o degli immobili il cui possesso è necessario per la prenotazione o l'acquisto di alloggi costruiti su aree destinate alla realizzazione di alloggi per l'edilizia agevolata, anche in deroga a quanto previsto da quest'articolo. Inoltre può definire i prezzi di vendita degli alloggi."

2. Dopo il comma 5 quater dell'articolo 44 della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserito il seguente:

"5 quinquies. In deroga a quanto previsto dal comma 5 bis, la Giunta provinciale concede contributi pluriennali della durata di dieci anni alle cooperative edilizie che hanno acquistato da enti pubblici immobili, da destinare a casa di abitazione per i propri soci in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 4, dopo il 31 dicembre 2011 ed entro la data individuata con deliberazione della Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, che si esprimono entro venti giorni, le misure attuative di questo comma, compresi, se necessario, gli ulteriori criteri e requisiti per la concessione dei contributi."

3. Nel comma 1 dell'articolo 102 ter della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: "e 2012" sono sostituite dalle seguenti: ", 2012 e 2013".

Art. 5

Modificazioni dell'articolo 12 (Disposizioni in materia di agevolazioni IRAP) della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 25 del 2012 è inserito il seguente:

"2 bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di questo comma l'agevolazione prevista dal comma 2 si applica anche alle nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali. L'agevolazione può essere concessa solo se la nuova impresa non ha un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione, o non è in rapporto di collegamento o controllo con quest'ultima. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma."

2. Dopo il comma 9 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 25 del 2012 è inserito il seguente:

"9 bis. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012, ai soggetti